

D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2257

Ulteriori determinazioni relative a Dote Unica Lavoro: attuazione del punto 3 della d.g.r. n. X/2109 dell'11 luglio 2014 «Adozione della proposta di programma operativo regionale a valere sul fondo sociale europeo 2014-2020 di Regione Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento 1080/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento Generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1, 2 e 3;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Vista in particolare:

- la d.g.r. n. X/2109 dell'11 luglio 2014 «Adozione della proposta di programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale europeo 2014-2020 di Regione Lombardia»;

Viste:

- la d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 che approva le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- la d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 che definisce le modalità operative di funzionamento del modello di Dote Unica Lavoro e individua i criteri per la prima programmazione dell'iniziativa per il periodo 2013-2015;
- la d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014 con la quale sono state apportate modifiche alle modalità operative della Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. n. X/748 e aggiornato l'allegato «Attuazione delle Dote Unica Lavoro»;

Atteso che la citata d.g.r. n. X/2109 dell'11 luglio 2014 al punto 3 del deliberato autorizza, nelle more della negoziazione con la Commissione Europea, l'avvio del POR FSE nei limiti di una percentuale pari al 15% sullo stanziamento dell'Asse 1;

Preso atto che con la d.g.r. n. 1983/2014, che modifica tra l'altro la d.g.r. n. 748/2013, è stata aggiornata la modalità di verifi-

ca dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale della Dote Unica Lavoro e dei risultati occupazionali raggiunti, finalizzato a valutare eventuali modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri; con tale provvedimento è stata introdotta la frequenza bimestrale delle verifiche periodiche e sono stati altresì adeguati i criteri di rideterminazione delle soglie operatorie proporzionalmente alla capacità di collocazione degli operatori;

Atteso che i dati di monitoraggio riferiti alle 11.500 doti conclusive in fascia 1, 2 e 3, rilevati dalla data di apertura dell'avviso ad oggi, registrano che, a fronte di assegnazioni per un valore di 23.971.00,00 la spesa effettiva in termini di liquidato è pari a 13.126.000, pari al 54,76% dell'assegnato;

Visto il documento metodologico «Aggiornamento del modello di budget per operatore», approvato da ARIFL con Decreto n. 124 del 29 luglio 2014, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, a fronte dei dati di monitoraggio, stima che il tetto massimo di spesa complessivo vada calcolato sulla base del moltiplicatore ricavato dalle stime sul tiraggio effettivo della spesa;

Considerato che, nella fase conclusiva del ciclo di attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-13, al fine di consentire una più ampia e continua partecipazione dei cittadini all'Avviso Dote Unica Lavoro e incrementare la qualità e l'efficacia della spesa, si ritiene opportuno adottare un sistema di «overbooking controllato», con risorse a valere sul cap. 15.04.103.7286 dell'esercizio finanziario in corso, basato sul costante riscontro dell'utilizzo delle risorse, al fine di consentire agli operatori di prenotare doti sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse;

Ritenuto di stabilire che:

- la definizione della soglia di budget sarà determinata consentendo l'assegnazione complessiva di doti in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario derivante dal monitoraggio bimestrale previsto dalla d.g.r. 1983/2014;
- la soglia di overbooking sarà determinata a seguito delle verifiche nelle fasi di monitoraggio, tenuto conto della percentuale di utilizzo delle risorse e delle relative economie e comunque nei limiti fissati dalla citata d.g.r. 2109/2014;

Ritenuto che ad avvenuta approvazione del programma operativo regionale «Fondo Sociale europeo 2014-2020», al fine di assicurare l'efficacia della spesa della programmazione 2007-2013 e la continuità delle prese in carico, l'iniziativa Dote Unica Lavoro, potrà proseguire il percorso di attuazione a valere sulle risorse del citato POR FSE 2014-2020;

Considerato che l'allegato 1 della d.g.r. 748/2013 ha disciplinato, tra l'altro, la definizione delle soglie massime per erogare i servizi di Dote Unica Lavoro;

Ritenuto pertanto di modificare l'allegato 1 della d.g.r. n. 748/2013 «Attuazione delle Dote Unica Lavoro» come risulta specificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di integrarne i contenuti con il sistema di overbooking controllato;

Atteso che resta confermata la possibilità per ciascun operatore di prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della propria soglia massima (cosiddetta «premialità di assegnazione»);

Sentite le funzioni regionali coinvolte;

Valutate e fatte proprie le suddette considerazioni;

All'unanimità e nei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare, in relazione all'Avviso Dote Unica Lavoro e per le motivazioni citate in premessa, un sistema di «overbooking controllato», con risorse a valere sul cap. 15.04.103.7286 dell'esercizio finanziario in corso, in ragione del costante riscontro dell'utilizzo delle risorse, al fine di consentire agli operatori di prenotare doti sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse;

2. di stabilire che la definizione della soglia di budget sarà determinata consentendo l'assegnazione complessiva di doti in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario derivante dalla verifica bimestrale prevista dalla d.g.r. 1983/2014 e comunque nei limiti fissati dalla d.g.r. 2109/2014;

3. di prevedere che ad avvenuta approvazione del programma operativo regionale «Fondo Sociale europeo 2014-2020», al fine di assicurare l'efficacia della spesa della programmazione 2007-2013 e la continuità delle prese in carico, l'iniziativa Dote Unica Lavoro, potrà proseguire il percorso di attuazione a valere sulle risorse del citato POR FSE 2014-2020;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 05 agosto 2014

4. di approvare il documento metodologico «Aggiornamento del modello di budget per operatore», elaborato da ARIFL, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, a fronte dei dati di monitoraggio, stima che il tetto massimo di spesa complessivo vada calcolato sulla base del moltiplicatore ricavato dalle stime sul tiraggio effettivo della spesa;

5. di modificare l'allegato 1 della d.g.r. n. 748/2013 «Attuazione delle Dote Unica Lavoro» come risulta specificato nell'allega-

to B del presente provvedimento, al fine di integrarne i contenuti con il sistema di overbooking controllato;

6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti attuativi;

7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —
ALLEGATO A

ARIFL**AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI BUDGET PER OPERATORE****Aggiornamento della definizione delle soglie massime di spesa per operatore per la gestione della Dote Unica Lavoro.**

ARIFL - Area Occupazione e Politiche del Lavoro

29/07/2014

SOMMARIO**1. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI BUDGET PER OPERATORE**

- 1.1 Ampliamento della soglia massima di spesa complessiva
- 1.2 La premialità di assegnazione

1. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI BUDGET PER OPERATORE

Con il presente documento sono recepite alcune novità introdotte in fase di gestione della Dote Unica Lavoro¹ e vengono aggiornati alcuni elementi del metodo di definizione del "budget" per operatore.

Si conferma la definizione di budget inteso come **soglia massima di spesa** e non come assegnazione formale di risorse, all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti.

Regione Lombardia con DGR n. X/555 del 2 agosto 2013 ha approvato la Dote Unica Lavoro, come modello di politiche del lavoro che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della propria vita attiva.

Con DGR n. X/748 del 4 ottobre 2013 ha definito le modalità operative di funzionamento della Dote e ha individuato i criteri per la prima programmazione dell'iniziativa per il periodo 2013-2015. In particolare, il paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 alla suddetta DGR "Soggetti attuatori e soglie massime", definiva gli elementi fondamentali delle soglie massime di spesa, specificati nel documento metodologico Allegato 2 alla medesima DGR 748.

Le verifiche costanti sull'avanzamento fisico e finanziario di Dote Unica Lavoro e sui risultati occupazionali raggiunti, hanno portato la necessità di intervenire con alcune modifiche finalizzate anche ad incrementare la qualità e l'efficacia della spesa. Con DGR n. X/1983 del 20/06/2014 è stata così prevista:

- la cadenza bimestrale di verifica periodica del budget,
- la definizione di un unico budget per la fascia 4,
- la disponibilità da parte di Regione Lombardia delle economie generate, con possibilità di una eventuale diversa destinazione delle stesse.

In aggiunta a questi aggiornamenti, si rende necessaria una revisione del calcolo della soglia massima complessiva, legata all'esigenza di ottimizzare la capacità di spesa.

Nell'illustrare di seguito tale revisione, si confermano al contempo gli obiettivi chiave e i criteri di calcolo alla base del modello di budget per operatore².

1.1 Ampliamento della soglia massima di spesa complessiva

Le assegnazioni finanziarie complessive per l'attuazione di Dote Unica Lavoro per le Fasce ad intensità di aiuto 1, 2, e 3, sono pari a € 53.130.000,00³.

1 D.D.U.O. 9308 del 15 ottobre 2013 e s.m.i

2 Documento metodologico "Modello di budget per operatore" - Allegato 2 alla DGR 748 del 04.10.2013.

3 DDUO 9308 del 15/10/2013; DDUO 1436 del 24/02/2014; DDUO 3591 del 29/04/2014

La percentuale di avanzamento finanziario complessivo, rilevata alla data del 21 luglio 2014, si attesta al 54,76%⁴.

Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato a conclusione delle Doti. Per tale calcolo sono state prese in considerazione tutte le Doti concluse in Fascia 1, 2 e 3, a prescindere dal raggiungimento del risultato occupazionale.

Al fine di stimolare ulteriormente l'efficacia e la qualità di spesa delle risorse finanziarie dedicate alla gestione della Dote, il tetto massimo di spesa complessivo viene calcolato sulla base del moltiplicatore ricavato dalle stime sul tiraggio effettivo della spesa.

$$\text{Moltiplicatore di spesa} = 1/\text{percentuale di avanzamento finanziario}$$

Tale moltiplicatore rappresenta il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore.

1.2 *La premialità di assegnazione*

Così come previsto in fase di avvio della Dote Unica Lavoro, viene confermata la cosiddetta "premialità di assegnazione". La soglia massima, definita sulla base di quanto descritto nel paragrafo precedente, è moltiplicata per il "coefficiente di sforamento" pari a 1,2 e rappresenta la quota entro la quale l'operatore può attivare doti e non può essere superata.

La premialità di assegnazione consente di mantenere la libera concorrenza e di stimolare gli operatori a migliorare le loro performance in termini di risultati occupazionali.

— • —

Si modifica il paragrafo:

Definizione delle soglie massime

"Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione una soglia massima in termini di budget finanziario per erogare i servizi di Dote Unica Lavoro. La soglia massima di spesa per operatore è definita sulla base delle tre componenti indicate dalla D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e del documento metodologico di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013.

L'operatore può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premialità di assegnazione").

La determinazione della soglia massima messa a disposizione dell'operatore non costituisce assegnazione formale di risorse ed è valida dall'avvio dell'iniziativa al 31/01/2014."

[omissis] "

come segue:

Definizione delle soglie massime

"Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione una soglia massima in termini di budget finanziario per erogare i servizi di Dote Unica Lavoro relativamente alle fasce 1, 2 e 3. La soglia massima di spesa per operatore è definita sulla base delle tre componenti indicate dalla D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e del documento metodologico di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 **ed in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario derivante dalla verifica bimestrale (overbooking controllato).**

L'operatore, inoltre, può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premialità di assegnazione").

La determinazione della soglia massima messa a disposizione dell'operatore non costituisce assegnazione formale di risorse."

Si modifica il paragrafo:

Verifica periodica delle risorse

[omissis]

Inoltre, qualora le assegnazioni complessive superino la dotazione stabilita, Regione Lombardia verifica la disponibilità di eventuali ulteriori risorse derivante da nuove fonti finanziarie, eventuali rinunce e revoca che si dovessero manifestare nel periodo in esame o economie relative a risorse prenotate e non rendicontate. Quindi, Regione Lombardia fissa il nuovo tetto massimo di risorse, rispetto alle quali gli operatori accreditati potranno prendere in carico le persone oppure determina la chiusura, anche temporanea, dell'Avviso in ragione dell'impossibilità di prendere in carico nuove persone per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile."

Come segue:

Inoltre, qualora le assegnazioni complessive superino la dotazione stabilita **comprensiva dell'overbooking controllato**, Regione Lombardia verifica la disponibilità di eventuali ulteriori risorse derivante da nuove fonti finanziarie, eventuali rinunce e revoca che si dovessero manifestare nel periodo in esame o economie relative a risorse prenotate e non rendicontate. Quindi, Regione Lombardia fissa il nuovo tetto massimo di risorse rispetto alle quali gli operatori accreditati potranno prendere in carico le persone oppure determina la chiusura, anche temporanea, dell'Avviso in ragione dell'impossibilità di prendere in carico nuove persone per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile."